

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
del  
CONSIGLIO COMUNALE****N. 55 / 2022****PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO 2022-2025 (PEF MTR-2 ARERA) E APPROVAZIONE DELLE  
TARIFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022**

L'anno **duemilaventidue** addì **trenta** del mese di **Maggio** alle ore **19:29** nella solita sala delle adunanze consiliari, convocata per determinazione del Presidente, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

CASCIANO FRANCESCO	Presente	DI MAURO DAVIDE	Presente
ALA SILVIA	Presente	GENNARO ANGELO	Presente
ANEDDA ANGELO	Presente	GORZEGNO DAVIDE	Presente
ARMENTANO DAVIDE	Presente	LUPOLI VINCENZO	Assente*
BARDELLA FABRIZIO	Presente	MACRI' STEFANIA	Assente*
BERNARDINI VANDA	Presente	MANZI TIZIANA	Presente
BROGLIO GINEVRA	Assente*	MORRA DAVIDE	Presente
BULGARELLI MAURA	Assente*	OMBREUX FABIANO	Presente
CATAPANO ANNA LUCIA	Presente	PARISI GIOVANNI	Presente
CHIAUZZI IDA	Presente	PONTE STEFANO	Presente
D'ELIA GINO	Presente	PONZETTO MARINA	Presente
DI FILIPPO GERARDO ANDREA	Assente*	SCARLATA GIOVANNA	Assente*
DI LAURO MICHELE	Presente		

Sono, altresì, presenti al momento della trattazione del presente argomento gli assessori signori:

GARRUTO ANTONIO, CAVALLONE MATTEO, DE NICOLA MARIA GRAZIA, TRECCARICHI GIANLUCA, MANFREDI ENRICO, BERTOLO CLARA, MATTIUZZO MARIA LUISA.

Il Presidente del Consiglio Vanda Bernardini assume la presidenza.

Partecipa alla seduta Il Vice Segretario Generale Dott. Maria Vincenza Santarcangelo.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 19 Consiglieri su 25 assegnati, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato.

*\*Assente Giustificato*

## **PRESA D'ATTO DEL PIANO FINANZIARIO 2022-2025 (PEF MTR-2 ARERA) E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2022.**

L'Assessore GARRUTO, a nome della Giunta Comunale propone l'adozione della seguente deliberazione che è stata sottoposta all'esame della 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare in data 23 maggio 2022.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Considerato che:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 27/12/2006 n. 296 dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

- l'art. 13, comma 15 e 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. n. 34/2019, convertito dalla legge n. 58/2019, definisce i termini per trasmettere telematicamente le delibere e regolamenti comunali e la relativa pubblicazione ai fini dell'efficacia delle stesse. Al fine di acquisire efficacia, i regolamenti e le delibere tariffarie in materia di TARI devono, poi, essere pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it). Allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, con le specifiche tecniche indicate nel Decreto Ministero dell'Economia e Finanze del 20 luglio 2021 e vista la Risoluzione n. 7 DF del 21/9/21;

- l'art. 3, comma 5-quinques, del DL. n. 228/2021 (cd. Milleproproghe) convertito con Legge 15/2022 ha stabilito che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, possono approvare i Piani Finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”* e che il comma 5-sexiesdecies ha rinviato al 31 maggio 2022 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 degli enti locali (previsto dall'art. 151, c1 del TUEL Dlgs 267/00);

- inoltre, il “DL aiuti” in approvazione nei prossimi giorni, prevede che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione "degli atti" legati al prelievo sui rifiuti (PEF, Tariffe e Regolamento) coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

- l'art. 1, comma 738 e il comma 780, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 683, della citata L. n.147/2013 dispone: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani,*

---

*redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”;*

- l’art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l’altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “*chi inquina paga*”;

- la deliberazione dell’ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 ai fini della determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono;

- l’art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

- il comma 702 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

#### Richiamate le deliberazioni di ARERA

- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all’emergenza sanitaria, e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

- n.158/2020, con la quale ARERA ha regolato anche la previsione di riduzioni ed agevolazioni a favore delle utenze domestiche e non domestiche; prevedendo riduzioni della parte variabile delle tariffe a favore dell’utenza non domestica al fine di tener conto della minor produzione e conferimento di rifiuti da parte degli operatori economici che non hanno operato a causa delle misure di contenimento sociale;

- n. 238 del 23/06/2020, che ha introdotto modifiche ed integrazioni alla regolazione del metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) 2018-2021, a suo tempo approvato con delibera n. 443 del 31/10/2019; ovvero in merito alla determinazione del piano economico finanziario per l’anno in oggetto per tener conto da una parte dei minori costi legati ai minori conferimenti di rifiuti da parte degli operatori economici e, dall’altra, dei maggiori costi sostenuti dai gestori per far fronte al Covid-19;

Dato atto che l’Autorità ARERA ha adottato ulteriori deliberazioni in tema di rifiuti, tra le quali:

- la deliberazione n. 443/2019/R/RIF che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021;

- la deliberazione n. 138/2021/R/RIF di avvio del procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) con la quale prospetta l’adozione di misure volte ad indurre gli operatori a miglioramenti progressivi di sostenibilità ambientale e configurare opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi ed eventuali compensazioni alla luce del D.Lgs 116/2020 tenuto conto dell’equilibrio economico-finanziario delle gestioni;

---

- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF di adozione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio quadriennale 2022-2025 (MTR-2) di conferma dei criteri di regolazione tariffaria già adottati nel precedente periodo regolatorio - basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita - e di valorizzazione della programmazione di carattere economico-finanziario (componenti di costo; entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento), con modalità di redazione dei piani sulla base di un orizzonte pluriennale, prevedendo i necessari aggiornamenti periodici a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento;
- la deliberazione n. 15/2022/R/RIF *“Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”* (TQRIF)

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Collegno è presente e operante il Consorzio CADOS, quale Ente di Governo dell'ambito territoriale ottimale (EGATO), previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148;

Dato atto che il CADOS riveste il ruolo e svolge le funzioni di Ente territorialmente competente (ETC) previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 in quanto, ai sensi della LR 24/2002 e successiva LR 1/2018, così come modificate dalla L.R. 4/2021, è delegato dai Comuni associati alla definizione delle politiche di competenza del sistema integrato del Bacino assegnato;

Considerato che all'ETC sono attribuite varie e articolate competenze:

- la ricezione del “PEF grezzo” da parte del gestore;
- la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR-2;
- la redazione della Relazione di accompagnamento al PEF (Capitoli 1, 4 e 5);
- la validazione dei PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati) e l'approvazione dei PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti all'articolazione tariffaria Comunale;
- la trasmissione ad ARERA dei PEF e della documentazione richiesta;

Richiamato il vigente *“Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale unica (IUC) relativamente alla Tassa sui rifiuti (TARI)”*, in particolare l'art. 17- *Agevolazioni ed esenzioni a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico*;

Tenuto conto che i costi trasmessi dal Comune con la nota ns. prot. 71172 del 29/10/2021 inseriti nel Piano Finanziario anno 2021 da CADOS, tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, e della documentazione inviata con ns nota prot. 82064 del 13/12/2021 (dichiarazione veridicità e relazione di accompagnamento parziale) come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario di Cadoss;

Esaminato il piano finanziario grezzo del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio CIDIU e la successiva integrazione operata dal Comune, come trasmesso al Comune con nota n 34234 del 25/05/2021, successivamente modificato come detto in assemblea consortile in data 08/06/2021 (convocato con nota 36580 del 03/06/2021) a seguito intervento CIDIU sui fattori di sharing, che poi deve essere approvato dal consorzio CADOS, quale Ente territorialmente competente ai sensi della LR 24/2002, delegato dai Comuni associati alla definizione delle politiche di competenza del sistema integrato del Bacino assegnato;

---

Dato atto, quindi, del nuovo metodo di costruzione del PEF Arera con dati a consuntivo dell'anno 2020 e dato atto che il costo totale del PEF 2022-2025, MTR-2 Arera, pari ad € 7.896.828,00, è congruo rispetto ai parametri con il totale delle entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto dei limiti di crescita e al totale delle entrate anno 2022;

Dato atto, inoltre, che rispetto allo scorso anno il nuovo metodo tariffario MTR-2 adottato con delibera 363/2021 per il 2022-2025 previsto da ARERA è stato delineato nell'ottica di favorire l'adeguamento dei sistemi per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti agli obiettivi fissati dalle direttive europee, in applicazione del principio "chi inquina paga" e con il nuovo MTR-2 dal 2022, nell'andare a costruire il PEF e le componenti di costi variabili e fissi alcune voci di spesa non possono essere più fatte gravare sui costi fissi (la cui applicazione tariffaria per le utenze domestiche è legata al metro quadrato delle abitazioni) ma dovranno essere imputate alla parte variabile e quindi gravare sulle utenze ritenute, sempre dal legislatore, come maggiormente "inquinanti".

Considerato, inoltre, che gli atti, i dati e la documentazione verranno trasmessi da Cados tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli a partire dai format resi disponibili sul sito di Arera;

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 15 del 30 marzo 2022 con la quale il consorzio CADOS tenuto conto della base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e delle Carte di Qualità vigenti, ha approvato il posizionamento nella matrice nello Schema regolatorio I del TQRIF, con riferimento al livello qualitativo minimo per i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani di competenza Cados;

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 23 del 27 aprile 2022 con la quale il consorzio CADOS ha validato/approvato i Piani finanziari 2022-2025 dei Comuni del Bacino ed i relativi allegati, compreso quello del Comune di Collegno, secondo il metodo MTR-2 Arera;

Ritenuto per quanto sopra, di prendere atto del Piano finanziario, validato dal Cados (ETC), che sarà successivamente trasmesso dallo stesso all'ARERA per l'approvazione come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019; dando atto che il PEF 2022-2025 MTR-2 ha un costo totale parametrizzato sulle tariffe massime applicabili pari ad € 7.896.828,00 (IVA compresa), che si allega alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, sotto allegato 1);

Considerato che la tassa sui rifiuti TARI è composta da una tariffa di parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una tariffa di parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, ed è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica;

Dato atto che le tariffe sono determinate sulla base dei criteri fissati dal vigente Regolamento comunale e considerato inoltre che, fino a quando non saranno attivati sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti nel Comune di Collegno, la suddivisione delle tariffe in quota fissa e quota variabile e la loro determinazione vengono stabilite sulla base di coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di produzione rifiuti delle diverse tipologie di utenza, individuati nell'ambito dei valori minimi e massimi fissati dal D.P.R. 158/99;

Considerato che la tassazione delle famiglie/utenze domestiche aumenta con il crescere del numero dei componenti il nucleo familiare, si ritiene opportuno utilizzare coefficienti Kb (elemento

---

variabile per la misura delle tariffe) tendenti al minimo, al fine di evitare carichi tributari eccessivi per le famiglie numerose;

Considerato, inoltre, che l'applicazione del metodo normalizzato per alcune categorie di operatori economici/ utenze non domestiche genera tariffe TARI eccessivamente elevate, in particolare per la categoria 1 – “Musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto ...”, 27 – “Ortofrutta e pescherie ...”, 22 – “Ristoranti, trattorie, pizzerie ...” e per le sottocategorie 1a – “Scuole” e 27a – “Fiori e piante”, si ritiene opportuno apportare i seguenti correttivi, al fine di evitare un carico tributario eccessivo e sproporzionato rispetto alle altre categorie:

- utilizzare per tali Categorie di utenze non domestiche coefficienti di produzione rifiuto per la parte fissa e variabile della tariffa (Kc e Kd) pari al minimo di legge;
- individuare tariffe calmierate rispetto a quelle derivanti dal calcolo con il metodo normalizzato, attraverso la riduzione della quota variabile della tariffa;

Visto l'eccezionale momento di difficoltà dell'intero paese venutosi a creare dal mese di marzo 2020 per l'emergenza coronavirus - COVID 19 e il susseguirsi di DPCM e Decreti legge con varie tipologie di misure restrittive e per fronteggiare i contagi oltre ai provvedimenti a sostegno per aiuti tariffari, a partire dal D.L. 18/2020, il DL 53/2021 e il DL 73/2021 “*Sostegni bis*” con i quali lo Stato ha finanziato e concesso Fondi ai Comuni al fine della concessione di riduzioni della TARI per l'anno 2020 e 2021;

Dato atto che i vari provvedimenti e decreti del governo per l'anno 2020 e 2021 hanno dettato misure di contenimento del contagio, fra le quali, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ad esclusione di quelle di vendita dei generi alimentari e di prima necessità, la sospensione delle attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), la chiusura di tutte le strutture ricettive, il fermo delle attività nei cantieri, fatti salvi gli interventi di urgenza o di sicurezza e la manutenzione della rete stradale;

Considerato il perdurare della crisi economica del Paese dovuta anche alla guerra in Ucraina che ha determinato un aumento dei costi energetici e delle materie prime e dato inoltre che gli eventuali importi non utilizzati dei Fondi concessi dallo Stato per emergenza Covid nell'esercizio 2020 e nel 2021, confluiscono nell'avanzo vincolato 2021 che potrà essere applicato nell'esercizio 2022 per concedere ulteriori agevolazioni Tari, in favore sia di utenze domestiche sia di utenze non domestiche, rimettendo all'ente l'individuazione dei soggetti beneficiari anche tra quelli non interessati dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;

Dato atto che l'ente potrà finanziare i contributi Tari nell'esercizio 2022 per utenze non domestiche anche con le eventuali risorse assegnate dall'art. 6 del DL 73/2021 non utilizzate, così come potrà finanziare le agevolazioni Tari per utenze domestiche con le economie registrate sulle risorse assegnate dall'art. 53 del DL 53/2021. In tale caso, come per il 2021, anche per il 2022, ai fini della certificazione COVID-19 per il 2022, le relative maggiori spese rientreranno tra le maggiori spese sostenute nel 2022;

Dato atto, inoltre, che l'Ente per l'anno 2022, utilizzando risorse proprie oltre all'avanzo dei fondi stanziati dallo Stato a seguito emergenza Covid 2021, in materia di tassa rifiuti intende, come previsto nel Regolamento Tari:

- confermare le riduzioni e agevolazioni a favore di cittadini e famiglie (utenze domestiche) e per la raccolta differenziata della frazione dell'organico sono stati previsti idonei correttivi a favore di soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico prevedendo agevolazioni articolate su cinque fasce di reddito calcolato ai fini ISEE o ulteriori agevolazioni a seguito di situazioni di crisi e/o carenza occupazionale

---

- confermare le riduzioni e agevolazioni a favore degli operatori economici (utenze non domestiche) per la raccolta differenziata e per il riciclo, oltre che dare attuazione ed integrare quanto regolato con delibera n.158/2020 di ARERA, come indicato per l'anno 2021 con delibera di Giunta comunale n 173/2021 di approvazione delle riduzioni TARI per le utenze domestiche e non domestiche a causa COVID-19 ;

- determinare l'ammontare delle risorse necessarie a dare copertura alle riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche, che saranno definite con apposita delibera di Giunta comunale, finanziate con le economie registrate sulle risorse assegnate dal trasferimento statale per il 2021 dall'art. 53 del DL 53/2021 e dall'art. 6 del DL 73/2021 non utilizzate;

- dare atto che la copertura finanziaria della perdita di gettito derivante dalle riduzioni TARI, tenendo anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della L n. 147/2013, è assicurata da risorse di bilancio e non attraverso apposita voce del Piano Finanziario, al fine di evitare che tale costo sia spalmato sulla generalità dei contribuenti TARI e vada a gravare sulle altre categorie tariffarie;

Dato atto che i costi fissi e variabili e la loro ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche derivanti dal calcolo per la determinazione della tariffa distinta in quota fissa e variabile delle utenze e i coefficienti K di produzione dei rifiuti necessari per calcolare la distribuzione del peso tariffario sulle diverse tipologie di utenza risultano dall'allegato 2) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di approvare per il 2022 le tariffe elencate nell'allegato 3) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che sono calcolate con l'applicazione del metodo normalizzato in modo tale da assicurare la copertura integrale dei costi indicati nel Piano Finanziario - Pef Arera 2021, e che per le categorie 1 – “Musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto ...”, 27 – “Ortofrutta e pescherie ...”, 22 – “Ristoranti, trattorie, pizzerie ...” e per le sottocategorie 1a – “Scuole” e 27a – “Fiori e piante”, sono stati apportati correttivi per le motivazioni sopra espresse;

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni TARI per le utenze domestiche, di cui all'art. 17 del vigente Regolamento TARI, nella misura massima di € 400.000,00= trova copertura alle risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune previste ai capitoli 30010 e 38000;

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni TARI per le utenze non domestiche, di cui al comma 7 dell'art. 17 del vigente Regolamento TARI, nella misura massima di € 125.000,00= trova copertura con l'avanzo di eventuali fondi di risorse statali assegnate, non utilizzati nel corso del 2021, concessi di cui all'art. 53 del DL 53/2021 e all'art. 6 del DL 73/2021 “*Sostegni bis*” ed accertati al capitolo 5100;

Dato atto che, come previsto dal comma 666 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, le tariffe TARI 2022 deliberate sono maggiorate del Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92. Con decorrenza dal 1/1/2021, ai sensi dell'articolo 2, c 1, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1° luglio 2020, la tariffa del tributo TEFA viene confermata nella stessa misura del 2021, pari al 5 per cento degli incassi della TARI comunale (Decreto della Sindaca metropolitana n. 116 del 19 ottobre 2021);

Rilevato che le esenzioni/riduzioni previste nel Regolamento Comunale, ai sensi del comma 660 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e che

---

la relativa copertura deve essere assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso

Visto l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

### **DELIBERA**

- 1) Dare atto che il Consorzio CADOS, con deliberazione di Assemblea consortile n. 23 del 27 aprile 2022, ha validato/approvato i Piani finanziari 2022-2025 dei Comuni del Bacino ed i relativi allegati, compreso il PEF 2022-2025 del Comune di Collegno secondo il metodo MTR-2 Arera;
  - 2) Prendere atto che il Piano finanziario PEF 2022-2025 MTR-2 Arera 2022 del Comune di Collegno ha un costo totale pari ad € 7.896.828,00 (IVA compresa), come risulta dall'allegato 1) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
  - 3) Approvare il costo totale di cui al precedente punto 2) ripartito in costi fissi e variabili, attribuiti alle utenze domestiche e non domestiche derivante dal calcolo per la determinazione della tariffa distinta quota fissa e variabile delle utenze e i coefficienti K di produzione dei rifiuti necessari per calcolare la distribuzione del peso tariffario sulle diverse tipologie di utenza, secondo il metodo normalizzato previsto dal D.P.R. 158/1999, come risulta nell'allegato 2) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
  - 4) Approvare le tariffe della TARI per il 2022 elencate nell'allegato 3) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, per le diverse categorie di utenze domestiche e non domestiche sulla base dei coefficienti di produzione dei rifiuti e come previsto dal metodo normalizzato in modo tale da assicurare la copertura integrale dei costi, specificando che per le categorie 1 – “Musei, biblioteche, associazioni , luoghi di culto ...”, 27 – “Ortofrutta e pescherie ...”, 22 – “Ristoranti, trattorie, pizzerie ...” e per le sottocategorie 1a – “Scuole” e 27a – “Fiori e piante”, sono stati apportati correttivi per le motivazioni meglio espresse in premessa;
  - 5) Dare atto che le Tariffe della TARI di cui al precedente punto 4) saranno maggiorate del TEFA (Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela ambientale) e con decorrenza dal 1/1/2022, la tariffa del tributo TEFA viene confermata nella stessa misura del 2021, pari al 5 per cento degli incassi della TARI comunale (Decreto della Sindaca metropolitana n. 116 del 19 ottobre 2021);
  - 6) Dare atto che Cados trasmetterà all'ARERA ai fini della successiva approvazione, gli atti, i dati e la documentazione obbligatoria tramite apposita procedura resa disponibile via
-

extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli a partire dai format resi disponibili sul portale/sito di Arera;

- 7) Dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti anno 2022 trova copertura negli stanziamenti del bilancio di previsione 2022/2024, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;
- 8) Dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni TARI per le utenze domestiche, di cui all'art. 17 del vigente Regolamento TARI, nella misura massima di € 400.000,00= trova copertura alle risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune previste ai capitoli 30010 e 38000;
- 9) Dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni TARI per le utenze non domestiche, di cui al comma 7 dell'art. 17 del vigente Regolamento TARI, nella misura massima di € 125.000,00= trova copertura con l'avanzo di eventuali fondi di risorse statali assegnate, non utilizzati nel corso del 2021, concessi di cui all'art. 53 del DL 53/2021 e all'art. 6 del DL 73/2021 "Sostegni bis" ed accertati al capitolo 5100;
- 10) Dare atto che le riduzioni di cui al presente articolo hanno natura tecnica attuativa del principio di "chi inquina paga" nel rispetto della normativa italiana ed eurounitaria e non costituiscono aiuti di stato;
- 11) Trasmettere la presente deliberazione entro il termine perentorio del 14 ottobre dell'anno al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per consentire allo stesso MEF di provvedere alla pubblicazione per acquisire efficacia sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) entro il termine del 28 ottobre dell'anno a cui la delibera tariffaria o il regolamento si riferisce, ai sensi dell'art. 13, commi 15 e 15 ter, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art 15bis del DL 34/2019, convertito dalla L. 58/2019, con le specifiche tecniche indicate nel DM 20/07/2021.

--==oo0oo==--

Ultimata la relazione dell'Assessore GARRUTO, il Presidente invita gli astanti a voler discutere e deliberare in merito;

Uditi:

- gli interventi dei Consiglieri PARISI, OMBREUX, degli Assessori GARRUTO e MANFREDI;
- le dichiarazioni di voto dei Consiglieri MANZI, PARISI, BARDELLA, ARMENTANO;

il cui testo che qui si dà come riportato integralmente risulta registrato su supporto informatico ai sensi dell'art. 112 del Regolamento sul funzionamento degli Organi Collegiali del Comune;

Il Presidente, ultimati gli interventi e le dichiarazioni di voto, pone ai voti la proposta;

Dalla votazione palese che ne segue si constata il seguente risultato:

Presenti n. 19 (Assenti: BROGLIO, BULGARELLI, DI FILIPPO, LUPOLI, MACRI', SCARLATA);

Votanti n. 19;

Voti a favore n. 13;

---

Voti contrari n. 6 (ANEDDA, BARDELLA, DI MAURO, OMBREUX, PARISI, PONTE);

Pertanto a maggioranza la proposta è approvata.

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con voti, espressi in forma palese, risultati come segue:

Presenti n. 19 (Assenti: BROGLIO, BULGARELLI, DI FILIPPO, LUPOLI, MACRI', SCARLATA);

Votanti n. 19;

Voti a favore n. 13;

Voti contrari n. 6 (ANEDDA, BARDELLA, DI MAURO, OMBREUX, PARISI, PONTE).

### **D E L I B E R A**

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dal che si è redatto il presente verbale.

**IL VICE SEGRETARIO GENERALE**

**Maria Vincenza Santarcangelo**

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

**Vanda Bernardini**

Allegati al presente atto (hash: - "nome file")

hash: da095379580b4c9d0e1854bb2953d1af5ed81f80bbefc0d9e9a07b5ad7f86b01 - "Alleg1_COLLEGNO_PEF 2022_2025_rev2.pdf"
hash: 641072aa0a40ce0edf43aa9e5256a26c980d66ac5911dd40bf1089f00d0c695e - "Alleg2_COSTI FISSI E VARIABILI 2022.pdf"
hash: 3f9434d46fa8557964604008840e11b7344bb9ecb00e596874a639b4c3b14186 - "Alleg3_Tariffe Tassa sui rifiuti-DEF.pdf"
hash: a08c55f8a7e73dca2de926834412758720c365600878c8f4d7cd0bdaa76aa45f - "prop. 53 Verbale 7 22 TARI.pdf"